

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 38
DEL 29 DICEMBRE 2023
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 52
DEL 27 DICEMBRE 2023

SO 38

55. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 45 e 46, della legge regionale 45/2017 come modificati dal comma 54, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

56. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale continua a dare applicazione al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), e a tal fine:

a) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020, è disposto un ulteriore limite complessivo massimo di 5 milioni di euro per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'anno 2024, nell'ambito del Programma;

b) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, lettera b bis), della legge regionale 5/2020, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che un'ulteriore parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 3 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma in deroga all' articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

57. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 56, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

58. Le domande per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole per l'installazione di impianti fotovoltaici, relative al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'1 settembre 2023, n. 1371, ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024.

59. A seguito della scadenza del regime di aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, dall'1 luglio 2024, i contributi di cui al comma 58 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.

60. Per le finalità previste dal comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

61. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Amministrazione regionale, in continuità con le finalità e gli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è autorizzata a

concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:

a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;

b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.

62. I soggetti di cui al comma 61, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

63. Gli aiuti di cui al comma 61 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:

a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;

b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;

c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;

d) spese tecniche collegate alla lettera a).

64. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

65. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo.

66. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 61 sono presentate utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo posta elettronica certificata competitivita@certregione.fvg.it entro l'1 marzo 2024, corredate dei seguenti allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi all'1 marzo 2024;

b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;

c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;

d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;

e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;

f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 63, lettera a), nella misura massima del

10 per cento.

67. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 66, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 68.

68. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.

69. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.

70. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

71. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.

72. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 63, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.

73. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.

74. Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola.

75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 74 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri: